5. Rimedi risarcitori, tutela indennitaria e violenza di genere

Prof. Ignazio Tardia - Università degli Studi di Palermo

Sommario: 1. Premessa. – 2. I rimedi risarcitori a tutela delle vittime di violenza di genere previsti nella Convenzione di Istanbul. – 3. Diritto all'indennizzo e tardiva attuazione della dir. 2004/80/CE. – 3.1. Equità e adeguatezza dell'indennizzo. – 4. Alcune considerazioni critiche.

1. La nostra cultura è da sempre pervasa da stereotipi di genere: classificazioni sociali che tendono ad inquadrare, in maniera netta, l'uomo e la donna in due categorie differenti, ricollegando a quest'ultime standards comportamentali che devono essere rispettati per rientrare nella normalità così delineata. Da sempre, infatti, agli uomini e alle donne sono attribuiti ruoli e facoltà differenti, in ragione delle gerarchie stabilite: alle seconde è generalmente assegnato il ruolo di madre, colei che si occupa dell'istruzione e della cura dei figli; ai primi quello di dedicarsi soprattutto alla carriera, sostenendo così la famiglia dal punto di vista economico. Queste connessioni logiche sono ormai saldamente insediate nel patrimonio culturale comune, anche perché – come è noto – le strutture psicologiche sociali mutano difficilmente, specie in ragione della trasmissione degli stereotipi all'interno della famiglia e dei piccoli nuclei sociali, che solo in seguito si proiettano all'esterno, attraverso, ad esempio, mass media, libri, arte, ecc.

Da qui – seppure con ampia approssimazione – la definizione di violenza di genere come insieme di diverse manifestazioni di violenza operanti sul piano fisico, psicologico, economico, tutte però accomunate dalla stessa matrice sessista, propria della cultura di stampo patriarcale. Tuttavia, tale nozione, nonostante la sua importanza e il suo largo utilizzo, è tutt'altro che precisa e univoca e quasi mai soddisfacente[23]. Così in tale ampio concetto vengono ricondotte manifestazioni, per così dire, 'classiche', quali la violenza sessuale (reato

[23] Sul punto, si rinvia alle interessanti riflessioni di F. Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, pp. 51-76, dove l'a. sottopone la nozione di 'violenza di genere' ad una serrata analisi tesa a evidenziarne i differenti, possibili, significati, specie alla luce della Convenzione di Istanbul.

disciplinato nell'art. 609 l
ca (che rappresenta il 'cu
finale può culminare nel
come lo *stalking (disciplin*
thing, il revenge porn, il sex
alcuna pretesa di esausti
report, nel giugno del 20
za di Genere (EIGE) indi
le donne quale crescente
significanti conseguenze

Ciò che appare evide
di là delle molteplici prob
fenomeni (specie quelli le
tano caratteri non definiti,
riconducibili al diritto per
tassatività. In tale prospet
per fatto illecito" di cui al
risposta giuridica alla ser
tuazioni non tipizzate a li

L'illecito civile non è g
per cui sotto l'"ombrello"
possibile radunare divers
offline, ma soprattutto on
sia dal principio di equiva
diverse ipotesi di responsa

Altro rimedio di natu
nizzo delle vittime di reat
2004/80/CE, ma di tali rin
Convenzione di Istanbul.

2. I profili civilistici di
emergono in maniera assa
d'Europa sulla prevenzior
ti delle donne e la violen
maggio 2011 e ratificata ir
cui Preambolo, dopo aver
le donne e la violenza don
dell'uguaglianza di genere

violenza di genere
'alermo

tutela delle vittime di
i Istanbul. – 3. Diritto
l/80/CE. – 3.1. Equità
derazioni critiche.

ı stereotipi di genere:
ıre, in maniera netta,
:ollegando a quest'ul-
ssere rispettati per ri-
:e, infatti, agli uomini
:renti, in ragione del-
ıte assegnato il ruolo
della cura dei figli; ai
ra, sostenendo così la
: connessioni logiche
ıio culturale comune,
ılogiche sociali muta-
ssione degli stereotipi
iali, che solo in segui-
ɔio, mass media, libri,

ne – la definizione di
ıifestazioni di violen-
nico, tutte però acco-
:lla cultura di stampo
a sua importanza e il
/oca e quasi mai sod-
ɔno ricondotte mani-
ılenza sessuale (reato

GI, *Violenza di genere e Con-*
diritto internazionale, 2017,
ıere' ad una serrata analisi
lla luce della Convenzione

disciplinato nell'art. 609 bis c.p.) e la violenza domestica ed economica (che rappresenta il 'cuore' della violenza di genere e che nella fase finale può culminare nel c.d. "femminicidio") e fattispecie più recenti, come lo *stalking (disciplinato dall'art. 612 bis c.p.), il catcalling, lo stealthing, il revenge porn, il sextortion, l'upskirting e il digital voyerism,* senza alcuna pretesa di esaustività. E non è un caso la pubblicazione di un report, nel giugno del 2017, in cui l'Istituto Europeo per l'Eguaglianza di Genere (EIGE) indica il fenomeno della cyber violenza contro le donne quale crescente problema a livello globale con potenziali e significanti conseguenze economiche e sociali.

Ciò che appare evidente – almeno dalla specola del civilista e al di là delle molteplici problematiche definitorie – è che molti di questi fenomeni (specie quelli legati all'uso delle nuove tecnologie) presentano caratteri non definiti, se non variabili, il che li rende difficilmente riconducibili al diritto penale, caratterizzato da un principio di stretta tassatività. In tale prospettiva, il rimedio civilistico del "risarcimento per fatto illecito" di cui all'art. 2043 c.c. pare l'unica via per dare una risposta giuridica alla sempre più crescente richiesta di tutela di situazioni non tipizzate a livello penale.

L'illecito civile non è governato dal principio di tassatività, ragion per cui sotto l'"ombrello" della nozione di "ingiustizia del danno" è possibile radunare diverse ipotesi di condotte aggressive realizzate offline, ma soprattutto online: ciò risulta agevolato, in special modo, sia dal principio di equivalenza tra dolo e colpa, che dalla presenza di diverse ipotesi di responsabilità oggettiva.

Altro rimedio di natura civilistica è quello del diritto all'indennizzo delle vittime di reati violenti e intenzionali, previsto nella Dir. 2004/80/CE, ma di tali rimedi si parla anche, in maniera ampia, nella Convenzione di Istanbul.

2. I profili civilistici di tutela delle vittime di violenza di genere emergono in maniera assai nitida dalla «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», approvata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77, nel cui Preambolo, dopo aver condannato ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica, si riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per

prevenire la violenza contro le donne, che è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, da cui sono discese la dominazione sulle donne e la discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini, il che ha impedito la loro piena emancipazione.

Nella Convenzione si afferma la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, il che ha costituito uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono state costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini: così le donne e le ragazze sono spesso state esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, tutte forme di violenza che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. Si pensi al tema, di grande attualità, delle ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e al potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti.

Di particolare interesse al fine che ci occupa sono gli artt. 29 e 30 della suddetta Convenzione, giacché in essi è previsto che gli Stati adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime «adeguati mezzi di ricorso civili» nei confronti dell'autore del reato, ma anche «adeguati risarcimenti civili» nei confronti delle autorità statali, che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze. Inoltre, un «adeguato risarcimento» da parte dello Stato deve essere accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato[24].

[24] Per un'analisi civilistica della Convenzione, v. R. Senigaglia, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, p. 111 ss. Più in generale, cfr. S. De Vido, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano, 2016; E. Henn, *International Human Rights Law and Structural Discrimination. The example of Violence against Women*, Berlino, 2018; J. Jones, *The Istanbul*

. In sintesi, per qua
Convenzione di Istanb
dere il risarcimento de
tali, in via principale, q
diligence e dunque il l
nire, indagare e punire
sussidiaria quando l'a
prima persona.

3. Anche l'Unione e
con la dir. 2004/80/CE
Il decimo Considera
me di reato, in molti casi
tore del reato, in quanto
per ottemperare a una c
non essere identificato o
di eliminare, quantome
determinato nella vita d
di tipo economico: l'art.
Stati membri provvedar
l'esistenza di un «sister
zionali e violenti» comr
«indennizzo equo ed ad
L'Italia ha dato form
d.lgs. 9 novembre 2007,
trodotto alcuna disciplir
la vittima di reato[25].
Da tale inadempien
mossa dalla Commissio
condanna dell'Italia da

Convention, in R. Manjoo e J. J
gdon e New York, 2018.
[25] Cfr., sul punto, R. Mastro
violazione del diritto dell'Unione
in *Giust. civ.*, 2014, p. 283 ss.
[26] Corte giust., 11 ottobre 20
di M. Bona, *Vittime di reati vi*
mento dell'Italia.

: una manifestazione dei
sessi, da cui sono discese
.one nei loro confronti da
› piena emancipazione.
;trutturale della violenza
:, il che ha costituito uno
i quali le donne sono sta-
ispetto agli uomini: così
›ste a gravi forme di vio-
stie sessuali, lo stupro, il
›me del cosiddetto "ono-
e forme di violenza che
tti umani delle donne e
giungimento della parità
à, delle ripetute violazio-
olpiscono le popolazioni
tupri diffusi o sistematici
amento della violenza di

upa sono gli artt. 29 e 30
si è previsto che gli Sta-
po necessarie per fornire
li» nei confronti dell'au-
ienti civili» nei confronti
l loro dovere di adottare
tezione nell'ambito delle
rcimento» da parte dello
bbiano subito gravi pre-
a riparazione del danno
dall'autore del reato, da
li finanziati dallo Stato[24].

. SENIGAGLIA, *La Convenzione di*
nestica tra ordini di protezione e
›. 111 ss. Più in generale, cfr. S.
›enzione di Istanbul del Consiglio
luman Rights Law and Structural
rlino, 2018; J. JONES, *The Istanbul*

In sintesi, per quanto riguarda i rimedi di natura civilistica, la Convenzione di Istanbul prevede la possibilità per le vittime di chiedere il risarcimento del danno all'autore del reato e alle autorità statali, in via principale, quando queste abbiano violato il dovere di due diligence e dunque il loro obbligo di adottare ogni misura per prevenire, indagare e punire le violazioni dei diritti umani, ma anche in via sussidiaria quando l'autore del reato non possa risarcire il danno in prima persona.

3. Anche l'Unione europea è intervenuta sul tema che ci occupa con la dir. 2004/80/CE.

Il decimo Considerando della dir. cit. mette in evidenza che le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito. Da ciò discende la necessità se non di eliminare, quantomeno di attenuare, le conseguenze che l'illecito ha determinato nella vita della vittima mediante l'introduzione di misure di tipo economico: l'art. 12, par. 2, dir. cit. ha così previsto che tutti gli Stati membri provvedano a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un «sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali e violenti» commessi nei rispettivi territori, che garantisca un «indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

L'Italia ha dato formalmente attuazione alla direttiva solo con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 204, anche se sostanzialmente non ha introdotto alcuna disciplina relativa al diritto all'indennizzo statale per la vittima di reato[25].

Da tale inadempienza è discesa la procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea il 22 dicembre 2014 e la successiva condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia UE nel 2016[26],

Convention, in R. MANJOO e J. JONES (Eds.), *Legal protection of Women from violence*, Abingdon e New York, 2018.

[25] Cfr., sul punto, R. MASTROIANNI, *La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per violazione del diritto dell'Unione: il caso della direttiva sull'indennizzo delle vittime dei reati*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 283 ss.

[26] Corte giust., 11 ottobre 2016, C-601/14, in *Resp. civ. prev.*, 2017, p. 469 ss., con nota di M. BONA, *Vittime di reati violenti intenzionali: la Corte di giustizia dichiara l'inadempimento dell'Italia*.

che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 11, l. 7 luglio 2016, n. 122, successivamente modificato dalla l. n. 167/2017.

Peraltro, l'art. 11, comma 2 bis, l. n. 122/2016, ha stabilito che, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto.

L'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale (tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità)[27].

Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della l. n. 122 del 2016 sono stati determinati dal d.m. 31 agosto 2017 nella seguente misura:

a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima[28];

[27] Vedi art. 12, comma 1, lett. *b*, l. n. 122/2016.

[28] È chiaro il riferimento al tema dei c.dd. «orfani speciali», in quanto figli di un padre che ha ucciso la loro madre: al riguardo, con la l. 11 gennaio 2018, n. 4, è stato introdotto l'art. 463 *bis* c.c., che prevede una deroga alle regole in tema di successione, al fine di impedire che chi ha ucciso la moglie finisca per diventarne l'unico erede, danneggiando economicamente i figli (v., tra gli altri, F. Baraghini, *Legge in materia di protezione degli orfani per crimini domestici: un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori?*, in *Familia*, 2018, p. 123 ss., e R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della "sospensione della successione" (art. 463-*bis *c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 1144 ss.).

b) per il reato di vi
che ricorra la circostan
to fisso di euro 4.800;
c) per i reati diversi
mo di euro 3.000 a tito
ziali.
L'irrisorietà degli in
tato all'emanazione del
zetta Ufficiale del 23 ge
te, prevedendo che gli
l. n. 122 del 2016 sono
porto fisso di euro 50.0
niuge, anche separato o
da relazione affettiva a
60.000 esclusivamente i
violenza sessuale, salvo
di minore gravità prev
porto fisso di euro 25.0
me di cui all'art. 583, c
dell'aspetto della perso
all'art. 583 quinquies c.p
fisso dell'indennizzo è i
spese mediche e assisten
10.000. Per i delitti diver
zo è erogato solo per la
documentate, fino a un
3.1. L'indennizzo di
del danno in sede civile
lenza di genere vanno d
giacché il primo – che ri
volta a garantire un rist
di determinati crimini ch
sona – è la risultanza di
screzionalità del legislat
più generale attinenza al
dagli artt. 2043 e 2059 c
guenze pregiudizievoli p

›rdinamento dell'art. 11, l.
ficato dalla l. n. 167/2017.
/2016, ha stabilito che, in
ı del reato, l'indennizzo è
e e dei figli; in mancanza
ai genitori e, in mancanza
enti e a carico al momen-
;e è equiparata la parte di
esso. In mancanza del co-
· di fatto che ha avuto pro-
sta nei tre anni precedenti

e che la vittima abbia già
a nei confronti dell'autore
ıno dal soggetto obbligato
bile o di una condanna a
n si applica quando l'au-
ıando quest'ultimo abbia
› patrocinio a spese dello
ui è stata accertata la sua

. 11 della l. n. 122 del 2016
)17 nella seguente misura:
isso di euro 7.200, nonché,
ınche separato o divorzia-
elazione affettiva alla per-
) esclusivamente in favore

ciali», in quanto figli di un padre
naio 2018, n. 4, è stato introdotto
n tema di successione, al fine di
arne l'unico erede, danneggian-
NI, *Legge in materia di protezione*
nella tutela dei minori?, in *Familia*,
sospensione della successione" (art.

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;

c) per i reati diversi da quelli di cui alle lett. a e b, fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.

L'irrisorietà degli indennizzi previsti nel suddetto decreto ha portato all'emanazione del d.m. 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18, che ha sostituito il precedente, prevedendo che gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della l. n. 122 del 2016 sono determinati per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000; per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima; per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, comma 3, c.p., nell'importo fisso di euro 25.000; per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, c.p., e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583 quinquies c.p. nell'importo fisso di euro 25.000. L'importo fisso dell'indennizzo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000. Per i delitti diversi da quelli indicati in precedenza l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.

3.1. L'indennizzo di cui all'art. 12, par. 2, dir. cit. e il risarcimento del danno in sede civile conseguente al reato riconducibile alla violenza di genere vanno distinti: tra i due diritti non vi è coincidenza, giacché il primo – che risponde ad un'esigenza di interesse generale volta a garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di determinati crimini che investono l'integrità e la dignità della persona – è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre per il secondo vale il principio, di più generale attinenza all'ambito dei danni alla persona e desumibile dagli artt. 2043 e 2059 c.c., della integralità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima a causa del fatto illecito.

Tuttavia, in relazione al primo rimedio, la discrezionalità del legislatore incontra il limite dell'art. 12, par. 2, dir. cit., nella parte in cui prevede che il sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti debba garantire «un indennizzo equo ed adeguato delle vittime»: dunque, la discrezionalità legislativa, pur significativa, deve comunque essere necessariamente orientata dai criteri di "equità" ed "adeguatezza".

E proprio dal dubbio circa il mancato rispetto di tali criteri deriva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte della Corte di Cassazione italiana con l'ordinanza interlocutoria n. 2964 del 2019[29].

Infatti, la seppur tardiva trasposizione della dir. 2004/80/CE ha comportato nel nostro ordinamento il riconoscimento in favore dell'avente diritto «vittima del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.» («salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità») di un indennizzo dapprima quantificato, in base al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2017, in un «importo fisso di Euro 4.800», che, solamente a seguito del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2019 (successivo, dunque, alla pubblicazione dell'ordinanza interlocutoria n. 2964 del 2019, di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, par. 3, TFUE), è stato elevato, per lo stesso reato, alla misura fissa di «Euro 25.000»; valore incrementabile di un ammontare fino al massimo di Euro 10.000,00 per spese mediche e assistenziali. La Suprema Corte ha così chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea se «l'importo fisso di Euro 4.800» potesse reputarsi «indennizzo equo ed adeguato delle vittime in attuazione di quanto prescritto dall'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80».

[29] Cass., 31 gennaio 2019, n. 2964, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 821 ss., con nota di C. Cerlon, *Vittime di reati violenti intenzionali e "causa pilota": un critico rinvio pregiudiziale dalla Cassazione alla Corte UE*. Il rinvio prende le mosse da un giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione dove la Presidenza del Consiglio impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che affermava la responsabilità civile dello Stato per la mancata attuazione della dir. 2004/80/CE (App. Torino, 23 gennaio 2012, in *Corr. giur.*, 2012, p. 663 ss., con nota di R. Conti, *Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro*, e in *Guida dir.*, 2012, p. 31 ss., con nota di V. Manes, *La mancata trasposizione della direttiva comunitaria vincola in maniera immediata il Paese inadempiente*). Pure Trib. Firenze, 20 febbraio 2013, in *Corr. giur.*, 2013, p. 1387 ss., con nota di R. Conti, *Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia che, forse, ha già deciso*, aveva cercato di rimettere la questione alla Corte di Giustizia.

Ciò sulla base d
quità» è, in generale
la misura del suo i
del reato (nella spe
vittime, in ragione d
denziale parità di tr
richiede, invece, la i
dell'indennizzo, tali
che là dove si venga
di quelle circostanze
noso violento, la cui
della liquidazione.

La Corte di Giust
sto al predetto quesi
direttiva 2004/80 de
zo forfettario conces
un sistema nazionale
violenti non può esse
di tale disposizione, c
tà delle conseguenze
di un appropriato co
subito»[30].

Più in particolare,
godono nella determ
screzionalità»; b) il si
corrispondere al risar

[30] Corte giust., 16 luglio 2
ha fatto seguito Cass., 24 no
di M.S. Lusini, *Vittime di viol*
CE alla Convenzione di Istan
liana di origini rumene, la c
e a subire atti sessuali. Gli
con sentenza passata in giu
del risarcimento del danno,
latitanza. La vittima aveva
Ministri per far valere la re
della Dir. 2004/80/CE e, in
taria in favore delle vittime
siano in grado di conseguire

iscrezionalità del legi-
cit., nella parte in cui
ne di reati intenzionali
ed adeguato delle vit-
ɔur significativa, deve
i criteri di "equità" ed

to di tali criteri deriva
la parte della Corte di
ria n. 2964 del 2019[29].
ella dir. 2004/80/CE
noscimento in favore
ı sessuale di cui all'art.
tenuante della minore
cato, in base al decre-
un «importo fisso di
o del Ministro dell'in-
ue, alla pubblicazione
li rinvio pregiudiziale
vato, per lo stesso re-
incrementabile di un
per spese mediche e
alla Corte di giustizia
ıro 4.800» potesse re-
ttime in attuazione di
iva 2004/80».

. 821 ss., con nota di C. Cer-
tico rinvio pregiudiziale dalla
iudizio dinnanzi alla Corte
va la sentenza della Corte
dello Stato per la mancata
o 2012, in *Corr. giur.*, 2012,
violento e responsabilità dello
., con nota di V. Manes, *La*
niera immediata il Paese ina-
, 2013, p. 1387 ss., con nota
stizia che, forse, ha già deciso,
ia.

Ciò sulla base di talune premesse: intanto che il «criterio dell'equità» è, in generale, volto ad assicurare che l'indennizzo (e, dunque, la misura del suo importo) consideri anzitutto la gravità intrinseca del reato (nella specie, di violenza sessuale), come tale ponendo le vittime, in ragione della loro uguale dignità, in una situazione di tendenziale parità di trattamento; e poi che il «criterio dell'adeguatezza» richiede, invece, la individuazione di parametri di personalizzazione dell'indennizzo, tali da poter orientare la sua misura definitiva (anche là dove si venga a stabilire un massimale indennitario) in ragione di quelle circostanze, soggettive e oggettive, dell'accadimento criminoso violento, la cui rilevanza può essere tradotta in paradigmi guida della liquidazione.

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 16 luglio 2020, ha risposto al predetto quesito dichiarando che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come 'equo ed adeguato', ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito»[30].

Più in particolare, la Corte ha sottolineato che: a) gli Stati membri godono nella determinazione dell'indennizzo di un «margine di discrezionalità»; b) il sistema indennitario non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato alla

[30] Corte giust., 16 luglio 2020, C-129/19, in *Guida dir.*, 33/2020, p. 98 ss. Sentenza cui ha fatto seguito Cass., 24 novembre 2020, n. 26757, in *Fam. dir.*, 2021, p. 485 ss., con nota di M.S. Lusini, *Vittime di violenza di genere e diritto all'indennizzo statale: dalla Dir. 2004/80/CE alla Convenzione di Istanbul*, che prende spunto dalla vicenda di una cittadina italiana di origini rumene, la quale era stata aggredita, sequestrata e costretta a praticare e a subire atti sessuali. Gli autori del reato, condannati ai sensi dell'art. 609 *bis* c.p., con sentenza passata in giudicato, a dieci anni e sei mesi di reclusione e al pagamento del risarcimento del danno, non avevano ottemperato alla sentenza a causa della loro latitanza. La vittima aveva così convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per far valere la responsabilità dello Stato italiano per la mancata attuazione della Dir. 2004/80/CE e, in particolare, dell'obbligo di introdurre una tutela indennitaria in favore delle vittime di reati violenti ed intenzionali nel caso in cui queste non siano in grado di conseguire il risarcimento del danno direttamente dal responsabile.

vittima di un reato intenzionale violento; c) l'indennizzo, di conseguenza, «non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima»; tutto ciò premesso, l'indennizzo non può però essere «puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato», giacché «rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale» subito dalle vittime e, quindi, «può essere considerato 'equo ed adeguato' se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte».

In definitiva, lo Stato membro che opti per il regime forfettario di indennizzo «deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente».

L'indennizzo di cui alla dir. 2004/80/CE e il risarcimento del danno civile in favore della vittima del reato di violenza sessuale hanno, dunque, una funzione omologa, essendo entrambi, seppur non coincidenti quanto ai presupposti e titoli dell'erogazione, nonché ai valori economici necessariamente implicati, comunque volti a ristorare (il primo in misura non integrale come invece il secondo) il danno morale e materiale subito dalla stessa vittima. Ristoro che, per l'indennizzo, non deve, comunque, essere puramente simbolico, ma, anche laddove forfettariamente determinato, deve tener conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali, che, nella specie, vedono vulnerate non solo l'integrità, ma anche la dignità personale e la sfera di autodeterminazione della libertà sessuale (soprattutto, se non esclusivamente, nella c.d. violenza di genere). I criteri di equità e adeguatezza consentono di realizzare un meccanismo indennitario che, pur nel rispetto dell'uguaglianza delle vittime di reato, tenga conto delle circostanze concrete cui parametrarne la misura.

4. Tralasciando per un momento il sistema indennitario, che – come si è detto – è un meccanismo sussidiario (ma non per questo privo di rilevanza), la vittima di violenza di genere può seguire due percorsi per richiedere, invece, il risarcimento del danno da reato:

quello civile e quello p
nel processo instaurato
Il primo percorso
tempi decisamente lun
dissuadere la vittima è
ziale, secondo cui non è
mento dei danni nell'ar
minori, obbligando qui
giudiziari[31].

Anche la via della co
senta alcune criticità. Inf
to che le dichiarazioni d
la condanna, nella prass
vengono sottoposte ad
ma finisce per esser valu
del teste[32].

Attendibilità e credib
di un utilizzo strumenta

[31] Si veda Cass., 22 ottobre 20
Cass., 8 settembre 2014, n. 1887
[32] V., da ultimo, Cass. pen., 9
20 luglio 2021, che ribadisce l'o
offesa possono essere legittima
di penale responsabilità dell'im
la persona offesa le regole di v
c.p.p. (in base al quale le dichia
persona imputata in un procedi
tate unitamente agli altri elemen
che dall'esame critico delle risu
sempre compiere ai fini della «ve
e dell'attendibilità intrinseca del
suali in grado di smentirle, cioè d
«verifica» dovrà essere più penet
ste le dichiarazioni di qualsiasi te
costituita parte civile, può essere
con altri elementi (cfr. Cass. pen.,
p. 541 ss., con nota di R. Aprati, C
torio nella formazione della prova; v.
p. 3121 ss., ove si sottolinea che ci
anche costituita parte civile e, pe
la cui soddisfazione discende dal

c) l'indennizzo, di conse-
re un ristoro completo del
ima»; tutto ciò premesso,
ente simbolico o manife-
ità delle conseguenze del
al ristoro del danno mate-
i, «può essere considerato
appropriata, le sofferenze

ɔer il regime forfettario di
ıisura degli indennizzi sia
che l'indennizzo forfetta-
ıenza possa rivelarsi, alla
ɛ, manifestamente insuffi-

; e il risarcimento del dan-
violenza sessuale hanno,
ıtrambi, seppur non coin-
ɔgazione, nonché ai valori
unque volti a ristorare (il
il secondo) il danno mora-
istoro che, per l'indenniz-
simbolico, ma, anche lad-
ner conto delle peculiarità
in termini di conseguenze
te non solo l'integrità, ma
:odeterminazione della li-
ımente, nella c.d. violenza
ı consentono di realizzare
rispetto dell'uguaglianza
:ostanze concrete cui para-

ɜtema indennitario, che –
liario (ma non per questo
di genere può seguire due
ento del danno da reato:

quello civile e quello penale, mediante la costituzione di parte civile nel processo instaurato contro l'autore del reato.

Il primo percorso presenta un articolato sistema probatorio e tempi decisamente lunghi per giungere a una sentenza, anche se a dissuadere la vittima è soprattutto quell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è possibile presentare una domanda di risarcimento dei danni nell'ambito dei giudizi di separazione o di affido di minori, obbligando quindi il danneggiato a seguire due diversi iter giudiziari[31].

Anche la via della costituzione di parte civile in sede penale presenta alcune criticità. Infatti, sebbene la Suprema Corte abbia affermato che le dichiarazioni della vittima del reato possano da sole fondare la condanna, nella prassi non solo le asserzioni della persona offesa vengono sottoposte ad un attento vaglio di attendibilità oggettiva, ma finisce per esser valutata anche l'intrinseca credibilità soggettiva del teste[32].

Attendibilità e credibilità sulle quali spesso aleggia il pregiudizio di un utilizzo strumentale dei fatti narrati per le più diverse finalità

[31] Si veda Cass., 22 ottobre 2004, n. 20638, in *Fam. dir.*, 2005, p. 259 ss., e più di recente Cass., 8 settembre 2014, n. 18870, in *Foro it.*, 2015, 1, c. 2464.

[32] V., da ultimo, Cass. pen., 9 aprile 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27892, in *Dir. giust.*, 20 luglio 2021, che ribadisce l'orientamento secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. (in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità), sempre che dall'esame critico delle risultanze processuali, che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della «verifica» della credibilità personale della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo. Peraltro, tale «verifica» dovrà essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. pen., Sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461, in *Cass. pen.*, 2013, p. 541 ss., con nota di R. Aprati, *Giudizio abbreviato ed "esercizio" del diritto al contraddittorio nella formazione della prova*; v. anche Cass. pen., 24 giugno 2010, n. 29372, *ivi*, 2011, p. 3121 ss., ove si sottolinea che ciò è opportuno, in quanto la persona offesa che si sia anche costituita parte civile e, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato).

(economiche, di vendetta, ecc.), il che può determinare una traslazione del focus dell'indagine processuale dalle responsabilità dell'indagato alla vittima e alla sua genuina attendibilità, determinando così il rischio di forme di vittimizzazione secondaria[33].

Peraltro, il giudice penale non sempre liquida interamente il danno accertato, potendo genericamente condannare al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, oppure rimettere gli atti a separato giudizio civile di cui la vittima dovrà farsi carico: nelle ultime due ipotesi la persona offesa si troverà ad affrontare ulteriori oneri processuali, dovendo necessariamente instaurare un secondo giudizio, con il concreto rischio che nel frattempo l'autore del reato si sia già spogliato dei propri beni.

Tutto quel che s'è detto, mette in evidenza – laddove ce ne fosse ancora bisogno – quanto importante sia l'obbligo sussidiario di indennizzo a carico dello Stato, introdotto con la l. n. 122 del 2016, emanata in attuazione della dir. 2004/80/CE e poi parzialmente mo-

[33] Sussiste «vittimizzazione secondaria» quando si ha una lesione dei diritti della vittima che deriva dal contatto della stessa con le istituzioni, in particolare quelle deputate a tutelarla: essa è stata definita dalla Corte Costituzionale come quel processo che porta la vittima a «rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (Corte cost., 27 aprile 2018, n. 92, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1565, con nota di L. Algeri, *L'esame del minore al vaglio della consulta: la mobilità del giudice naturale preserva la concentrazione*). Questo fenomeno ha come conseguenza quella di scoraggiare le donne vittime di violenza a denunciare ed è da considerarsi come la prima causa del mancato accesso alla giustizia per queste tipologie di reato [cfr. P. Di Nicola Travaglini, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in C. Pecorella (a cura di), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Torino, 2021, pp. 37-40)]. Peraltro, la Dir. 2012/29/EU, la c.d. "direttiva vittime", recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 212 del 2015, dopo aver distinto le due tipologie di «vittimizzazione secondaria» in «sostanziale» e «processuale», prevede una serie di misure di protezione, che gli Stati devono porre in essere al fine di evitare una rivittimizzazione della persona offesa, come ad esempio ascoltare la vittima senza ritardo dopo la presentazione della denuncia e solamente se necessario e garantire il diritto della vittima di non avere contatti con l'autore del reato, predisponendo dei locali idonei per il procedimento penale). Senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. G. Di Chiara, *L'offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress da processo: l'orizzonte-parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzativi e prevenzione dell'incommensurabile*, in G. Spangher (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività giudiziaria penale*, Torino, 2017, p. 456 ss.; F. Saccà, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, 2021, *passim*; F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone prassi*, Milano, 2017, p. 81 ss.

dificata dalla l. n. 167 de
rifusione delle sole spese
reati di omicidio, violenz
formazione dell'aspetto
al viso per i quali è gara
somma equivalente alle
fino a un massimo di eur

Peraltro, sebbene gli i
in rialzo nel 2019, essi app
Convenzione di Istanbul c
rimedio non è neppure ri
genere, dal momento che
nali violenti» per i quali è s
una irragionevole disparit
genere e le vittime di usura
ma le somme destinate a t

Appare, allora, quant
civilistica relativa agli in
ampliamento delle ipotes
Stato, prendendo in consi
alla violenza di genere e a
ne italiana (al riguardo, ur
stituito dalla Convenzione
gli importi degli indenniz
un grave vulnus per le vitt
domanda, trattandosi spe
dipendenti dall'autore del
zialmente impossibile doc
se mediche, dal momento
maltrattamenti, non si reca

Il poco interesse mostr
blematiche è molto grave,
che incidono pesantement
ché sulla loro vita di rela
sconvolgendo le loro esist
Convenzione di Istanbul
risarcitorio/indennitario
e, purtroppo, tale obiettiv

determinare una traslazio-
le responsabilità dell'inda-
bilità, determinando così il
aria[33].
liquida interamente il dan-
lannare al risarcimento del
rimettere gli atti a separato
si carico: nelle ultime due
ontare ulteriori oneri pro-
rare un secondo giudizio,
'autore del reato si sia già

enza – laddove ce ne fos-
ia l'obbligo sussidiario di
) con la l. n. 122 del 2016,
CE e poi parzialmente mo-

i ha una lesione dei diritti della
ituzioni, in particolare quelle de-
ostituzionale come quel processo
li ansia e di dolore provati al mo-
prile 2018, n. 92, in *Dir. pen. proc.*,
al vaglio della consulta: la mobilità
fenomeno ha come conseguenza
denunciare ed è da considerarsi
zia per queste tipologie di reato
secondaria, in C. Pecorella (a cura
rie, Torino, 2021, pp. 37-40)]. Pe-
recepita nel nostro ordinamento
tipologie di «vittimizzazione se-
na serie di misure di protezione,
una rivittimizzazione della per-
za ritardo dopo la presentazione
diritto della vittima di non avere
cali idonei per il procedimento
Di Chiara, *L'offeso. Tutela del di-*
ione secondaria, stress da processo:
nale tra oneri organizzativi e pre-
di), *La vittima del processo. I danni*
Saccà, *Stereotipo e pregiudizio. La*
ere, Milano, 2021, *passim*; F. Roia,
lano, 2017, p. 81 ss.

dificata dalla l. n. 167 del 2017, anche se l'indennizzo è limitato alla rifusione delle sole spese mediche ed assistenziali, ad eccezione dei reati di omicidio, violenza sessuale, lesioni personali gravissime e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso per i quali è garantito un importo fisso, incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000.

Peraltro, sebbene gli importi dell'indennizzo siano stati modificati in rialzo nel 2019, essi appaiono ancora "inadeguati" sia alla luce della Convenzione di Istanbul che della dir. 2004/80/CE, senza tacere che tale rimedio non è neppure riconosciuto a tutte le vittime della violenza di genere, dal momento che non si è spesso in presenza di «reati intenzionali violenti» per i quali è stato previsto l'indennizzo statale. V'è, inoltre, una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime di violenza di genere e le vittime di usura o mafia, giacché il fondo utilizzato è lo stesso, ma le somme destinate a tali soggetti assolutamente diverse.

Appare, allora, quanto mai urgente una revisione della disciplina civilistica relativa agli indennizzi: occorre, intanto, procedere ad un ampliamento delle ipotesi di risarcimento sussidiario a carico dello Stato, prendendo in considerazione una serie di ipotesi riconducibili alla violenza di genere e attualmente non contemplate nella legislazione italiana (al riguardo, un imprescindibile riferimento è senz'altro costituito dalla Convenzione di Istanbul); poi prevedere un aumento degli importi degli indennizzi, giacché la loro inadeguatezza costituisce un grave vulnus per le vittime non incoraggiando le stesse a presentare domanda, trattandosi spesso di donne (e di minori) economicamente dipendenti dall'autore della violenza; ancora, in alcuni casi è sostanzialmente impossibile documentare (quanto meno per intero) le spese mediche, dal momento che le vittime, specie nella fase iniziale dei maltrattamenti, non si recano presso strutture ospedaliere o da medici.

Il poco interesse mostrato dal nostro legislatore verso queste problematiche è molto grave, poiché si discute di fenomeni di violenza che incidono pesantemente sulla sfera psico-fisica delle vittime nonché sulla loro vita di relazione, segnandole in maniera indelebile e sconvolgendo le loro esistenze: peraltro, sia la dir. 2004/80/CE che la Convenzione di Istanbul sono chiare nel prevedere un meccanismo risarcitorio/indennitario che sia il più possibile "equo" e "adeguato" e, purtroppo, tale obiettivo è lungi dal potersi dire realizzato.